COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2004
COM(2004) 192 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che stabilisce a decorrere dal [1° maggio 2004] i coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Con la decisione del xxx che modifica lo statuto, il Consiglio ha deciso di sopprimere i coefficienti correttori per i diritti alla pensione acquisiti a partire dal [1° maggio 2004] e di proteggere i diritti alla pensione acquisiti anteriormente a tale data applicando coefficienti correttori specifici per le pensioni a titolo transitorio.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato XIII e dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio stabilisce i coefficienti correttori applicabili ai diritti acquisiti dai pensionati delle Comunità prima del [1° maggio 2004].

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore.

2. CALCOLO DEI COEFFICIENTI CORRETTORI PER LE PENSIONI

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha determinato le parità economiche che stabiliscono al 1° luglio 2003 le equivalenze di potere d'acquisto tra le pensioni delle Comunità europee e quelle versate nel paese di riferimento, il Belgio.

I coefficienti correttori nei diversi paesi sono determinati direttamente dai rapporti tra queste parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1°luglio 2003.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, questi coefficienti sono direttamente applicabili ai trasferimenti dei funzionari ed altri agenti a decorrere dal [1° maggio 2004].

Le parità economiche, i tassi di cambio e i coefficienti correttori calcolati per le pensioni figurano nella tabella A.

Tabella A

Coefficienti correttori calcolati per le pensioni al 1° luglio 2003

Paese (1)	Parità economica (1EUR =) (2)	Tasso di cambio (1EUR =) (3)	Coefficiente Correttore (%) (4)
DK	9,659	7,4270	**130,1**
DE	1,021	1	**102,1**
EL	0,895	1	**89,5**
ES	0,945	1	**94,5**
FR	1,063	1	**106,3**
IE	1,121	1	**112,1**
IT	1,035	1	**103,5**
NL	1,038	1	**103,8**
AT	1,071	1	**107,1**
PT	0,898	1	**89,8**
FI	1,150	1	**115,0**
SE	10,010	9,1828	**109,0**
UK	0,7768	0,6901	**112,6**
CY	0,556	0,5863	**94,8**
CZ	21,910	31,600	**69,3**
EE	10,314	15,6466	**65,9**
HU	160,280	266,250	**60,2**
LV	0,384	0,6476	**59,3**
LT	2,209	3,4528	**64,0**
MT	0,350	0,4264	**82,1**
PL	2,666	4,4700	**59,6**
SI	187,260	233,865	**80,1**
SK	27,674	41,690	**66,4**

(4) = (2) / (3)

3. COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI AI PENSIONATI

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono il risultato della ponderazione all'80% dei coefficienti correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo trattino dell'allegato XI dello statuto, applicabili ai funzionari, e al 20% dei coefficienti correttori di cui al secondo trattino dello stesso paragrafo, calcolati per le pensioni.

I coefficienti correttori applicabili alle pensioni nei diversi paesi figurano nella tabella B.

Tabella B

Coefficienti correttori applicabili alle pensioni con effetto al 1° maggio 2004

Paese (1)	Funzionari (2)	Pensioni calcolate (3)	**Pensioni applicabili** (4)
DK	135,7	130,1	**134,6**
DE	101,7	102,1	**101,8**
EL	91,4	89,5	**100,0**
ES	98,5	94,5	**100,0**
FR	119,1	106,3	**116,5**
IE	123,3	112,1	**121,1**
IT	106,9	103,5	**106,2**
NL	115,1	103,8	**112,8**
AT	107,0	107,1	**107,0**
PT	90,6	89,8	**100,0**
FI	120,6	115,0	**119,5**
SE	116,7	109,0	**115,2**
UK	139,6	112,6	**134,2**
CY	88,0	94,8	**100,0**
CZ	88,8	69,3	**100,0**
EE	77,5	65,9	**100,0**
HU	81,9	60,2	**100,0**
LV	76,1	59,3	**100,0**
LT	77,6	64,0	**100,0**
MT	88,0	82,1	**100,0**
PL	72,4	59,6	**100,0**
SI	84,9	80,1	**100,0**
SK	83,8	66,4	**100,0**

(4) = 80% x (2) + 20% x (3) con valore minimo 100

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che stabilisce a decorrere dal [1° maggio 2004] i coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1] del Consiglio e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. …[2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e gli allegati XI e XIII di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto richiede la fissazione di coefficienti correttori per le pensioni versate negli Stati membri.

(2) Questi coefficienti sono immediatamente applicabili per i trasferimenti di cui all'articolo 17 dell'allegato VII.

(3) L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII richiede una media ponderata al 20% di questi coefficienti e all'80% dei coefficienti applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari negli [nelle capitali degli] Stati membri.

---

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1

2 GU … del …, pag. 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al [1° maggio 2004], i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII, ai trasferimenti dei funzionari ed altri agenti verso uno dei paesi qui di seguito elencati sono fissati come segue :

Danimarca	130,1
Germania	102,1
Grecia	89,5
Spagna	94,5
Francia	106,3
Irlanda	112,1
Italia	103,5
Paesi Bassi	103,8
Austria	107,1
Portogallo	89,8
Finlandia	115,0
Svezia	109,0
Regno Unito	112,6
Cipro	94,8
Rep. Ceca	69,3
Estonia	65,9
Ungheria	60,2
Lettonia	59,3
Lituania	64,0
Malta	82,1
Polonia	59,6
Slovenia	80,1
Slovacchia	66,4

2. Con effetto al [1° maggio 2004], i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto, sono fissati come segue :

Danimarca	134,6
Germania	101,8
Grecia	100,0
Spagna	100,0
Francia	116,5
Irlanda	121,1
Italia	106,2
Paesi Bassi	112,8
Austria	107,0
Portogallo	100,0
Finlandia	119,5
Svezia	115,2
Regno unito	134,2
Cipro	100,0
Rep. Ceca	100,0
Estonia	100,0
Ungheria	100,0
Lettonia	100,0
Lituania	100,0
Malta	100,0
Polonia	100,0
Slovenia	100,0
Slovacchia	100,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

DATA: 6.2.2004

1.	LINEE DI BILANCIO: A10 e A11 remunerazioni e A 19 pensioni				STANZIAMENTI:
2.	DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Coefficienti correttori pensioni				
3.	BASE GIURIDICA: Allegati XI e XIII dello statuto				
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Fissare i coefficienti correttori applicabili alle pensioni				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2004 (Mio EUR)		ESERCIZIO SUCCESSIVO 2005 (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-15,0	-10,0		-23,5
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE(PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-0,3	-0,2		-0,5
		2006	2007	2008	2009
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-33,6	-43,9	-53,7	-60,4
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-0,9	-1,4	-2,0	-2,2
5.2	METODO DI CALCOLO: Differenza tra il costo dei coefficienti correttori funzionari e dei coefficienti correttori pensionati stimato per il numero di pensionati stimato per ciascun anno.				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE_				/
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				/
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SI NO

OSSERVAZIONI:
Il calcolo tiene conto del risparmio supplementare determinato dalla soppressione dei coefficienti correttori per i diritti acquisiti dopo il [1.5.04], e del risparmio supplementare determinato dalla limitazione dei trasferimenti.